

- 5) Se la direttiva garantisce in misura adeguata, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, il rispetto del livello europeo di tutela dei diritti fondamentali da parte dei paesi terzi all'atto della trasmissione dei dati PNR alle autorità dei paesi medesimi.

(¹) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119, pag. 132).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureș (Romania) il 30 marzo 2020 —
DG, EH / SC Gruber Logistics SRL**

(Causa C-152/20)

(2020/C 279/31)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Mureș

Parti

Ricorrenti: DG, EH

Convenuta: SC Gruber Logistics SRL

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (¹), debba essere interpretato nel senso che la scelta della legge applicabile al contratto individuale di lavoro esclude l'applicazione della legge del paese nel quale il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività oppure nel senso che l'esistenza della scelta della legge applicabile esclude l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento.
- 2) Se l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, debba essere interpretato nel senso che il salario minimo applicabile nel paese in cui il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività costituisce un diritto che rientra nell'ambito delle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento.
- 3) Se l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, debba essere interpretato nel senso che osta a che l'indicazione, nel contratto individuale di lavoro, delle disposizioni del codice del lavoro rumeno equivalga alla scelta della legge rumena, nella misura in cui è notorio, in Romania, che esiste l'obbligo di legge di inserire tale clausola di scelta nel contratto individuale di lavoro. In altri termini, se l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, debba essere interpretato nel senso che osta a norme e prassi nazionali interne che includono *obbligatoriamente* nei contratti individuali di lavoro la clausola di scelta della legge rumena.

(¹) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 3 aprile
2020 — FI / Eurowings GmbH**

(Causa C-157/20)

(2020/C 279/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: FI

Resistente: Eurowings GmbH

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero, indetto dai sindacati, del personale (nella specie: l'equipaggio di cabina) di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) il 7 aprile 2020 — «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. / Vas Megyei
Kormányhivatal**

(Causa C-177/20)

(2020/C 279/33)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.

Resistente: Vas Megyei Kormányhivatal

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che, qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia dichiarato, con una decisione emessa nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, l'incompatibilità di una disposizione legislativa di uno Stato membro con il diritto dell'Unione, tale disposizione non può trovare applicazione neppure nell'ambito di procedimenti nazionali amministrativi o giudiziari successivi, non essendo rilevante che i fatti del procedimento successivo non siano del tutto identici a quelli del procedimento pregiudiziale anteriore.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) il 7 aprile 2020 — Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft / Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet**

(Causa C-178/20)

(2020/C 279/34)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

Resistente: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet